

STATUTO

DOCETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARQUINIA VT VIA
MARCANTONIO BARBARIGO 4
Numero REA: VT - 140486
Codice fiscale: 01939930564
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

	----- ALLEGATO "B" AL N. 11532 DI RACC.-----	
	-----STATUTO -----	
	-----TITOLO I-----	
	-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----	
	-----Art. 1 - Costituzione e denominazione-----	
	1. È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede	
	sociale nel comune di Tarquinia la società cooperativa	
	sociale denominata "DOCETE- SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE".-----	
	2. La società cooperativa potrà istituire, con delibera	
	dell'organo amministrativo, sedi secondarie,succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.-----	
	-----Art. 2 - Durata-----	
	1. La società cooperativa ha durata fino al 31 dicembre	
	2050 e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di	
	recesso per i soci dissenzienti.-----	
	-----TITOLO II-----	
	-----SCOPO - OGGETTO-----	
	-----Art. 3 - Scopo mutualistico-----	
	1. La società cooperativa, ai sensi dell'art. 1 della	
	legge 381/91, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione	
	privata e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	

	sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare	
	riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati,	
	mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e	
	materiali a disposizione.-----	
	2. Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e	
	mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa	
	dei servizi socio-sanitari, culturali ed educativi di	
	cui al successivo art. 4.-----	
	3. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei	
	soci. In funzione della quantità e della qualità dei	
	rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve	
	essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	4. Possono essere redatti regolamenti che determinino i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica tra società cooperativa e	
	soci.-----	
	5. Tali regolamenti, predisposti dall'organo	
	amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea	
	con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.-----	
	6. La società cooperativa può operare anche con terzi	
	non soci.-----	
	-----Art. 4 - Oggetto sociale-----	

	1. Considerata l'attività mutualistica della società	
	cooperativa, così come definita all'art. precedente,	
	nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la società	
	cooperativa ha come oggetto:—————	
	- l'attività volta all'ampliamento dell'offerta	
	formativa scolastica, che tenga conto delle esigenze del	
	contesto religioso, culturale, sociale ed economico	
	delle realtà locali coordinandosi anche con iniziative	
	promosse dalla diocesi e dall'ente locale in favore	
	della popolazione giovanile e degli adulti (anche	
	promuovendo specifiche iniziative di informazione e	
	formazione spirituale destinate ai genitori degli	
	alunni). —————	
	La cooperativa, dunque, si ispira ai principi che sono	
	alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad	
	essi agisce. Questi principi sono: —————	
	- la mutualità'; —————	
	- la solidarietà'; —————	
	- l'associazionismo tra cooperative; —————	
	- il rispetto della persona; —————	
	- la priorità' dell'uomo sul denaro; —————	
	- la democraticità interna ed esterna; —————	
	- l'insegnamento alla luce dei valori cristiani e del	
	magistero della chiesa;—————	
	- la formazione morale e civile.—————	

	Operando secondo questi principi intende, così come	
	regolamentata dalla legge 381/1991, perseguire	
	l'interesse generale della comunità' alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	attraverso lo svolgimento in modo stabilmente	
	organizzato e senza fini di lucro di qualsiasi attività'	
	socio sanitaria ed educativa volta alla formazione	
	scolastica anche attraverso lo svolgimento delle proprie	
	attività con terzi, nell'osservanza delle norme sulle	
	cooperative ed in particolare di quelle disciplinate dal	
	D.L.C.P.S 14 dicembre 1947 n.1577 e da quanto disposto	
	dalla legge 31 gennaio 1992 n.59. —————	
	La cooperativa si impegnerà' anche in attività' di	
	sviluppo e promozione dei valori morali religiosi e	
	sociali della cooperazione. Per il perseguimento di	
	detti obiettivi, si intende operare anche mediante una	
	metodologia concentrata e pianificata finalizzata a	
	promuovere e realizzare esperienze e/o servizi	
	prioritariamente destinati a favorire il successo	
	formativo, morale e culturale e religioso e a combattere	
	l'esclusione sociale.—————	
	Può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali,	
	industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari,	
	ritenute necessarie ed utili per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale; può prestare avalli, fidejussioni	

	ed ogni altra garanzia anche reale; può' anche assumere,	
	sta direttamente che indirettamente, interessenze e	
	partecipazioni in altre società ed imprese. ————	
	Le attività riguardanti l'assunzione di partecipazioni e	
	le attività' connesse e consequenziali, nonché la	
	concessione di garanzie sotto qualsiasi forma e le	
	attività' finanziarie, avranno carattere non prevalente	
	ma strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale	
	e non saranno svolte nei confronti del pubblico.———	
	2. Le attività di cui al presente oggetto sociale	
	saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in	
	materia di esercizio di professioni riservate per le	
	quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o	
	elenchi.———	
	3. La società cooperativa potrà partecipare a gare	
	d'appalto indette da enti pubblici o privati,	
	direttamente o indirettamente anche in associazione	
	temporanea d'impresa, per lo svolgimento delle attività	
	previste nel presente statuto. ———	
	4. La società cooperativa potrà compiere tutti gli atti	
	e i negozi giuridici necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai	
	sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative	

	e integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni	
	in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato.-----	
	5. La società cooperativa può ricevere prestiti da soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai	
	regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività	
	sono definite con apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea dei soci.-----	
	-----TITOLO III-----	
	-----SOCI COOPERATORI-----	
	-----Art. 5 (Soci operatori)-----	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali e che condividano le finalità della società	
	cooperativa, oltre a possedere gli eventuali requisiti	
	personali e professionali richiesti per le attività che	
	la cooperativa gestisce e/o intende gestire.-----	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati,	
	i falliti non riabilitati e comunque chi abbia interessi	
	contrastanti con quelli della cooperativa.-----	
	Possono essere soci operatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:-----	

	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e	
	svolgere la loro attività lavorativa per il	
	raggiungimento degli scopi sociali e che siano in	
	possesso dei seguenti requisiti:— — — — —	
	- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed	
	esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere	
	anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al	
	lavoro dei soggetti svantaggiati; rientrano tra essi,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, anche	
	appartenenti alle categorie di persone svantaggiate così	
	come definite dall'art.4 della legge 381/91;— — — — —	
	b) soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91.— — — — —	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.— — — — —	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.— — — — —	
	In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo	
	la valutazione dell'organo amministrativo, esercitino in	

	proprio imprese che si trovino, in relazione alle	
	dimensioni, alla tipologia ed alla dislocazione	
	dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dalla	
	Cooperativa.-----	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della società.-----	
	-----Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.-----	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del	
	precedente articolo.-----	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo	
	soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di	
	cui all'art. 5 del presente statuto che intendano	
	completare la loro formazione o valutare in modo	
	graduale il proprio inserimento nella cooperativa.---	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito	
	regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato.-----	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.-----	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della	
	Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.	
	2422 e 2545 bis del codice civile.-----	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto	
	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 11 del presente statuto:-----	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; --	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con	
	la compagine societaria;-----	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o	
	comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei	
	risultati raggiunti nell'attività svolta, con	
	conseguente inopportunità del suo inserimento	

	nell'impresa.-----	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere	
	escluso dall'Organo amministrativo anche prima della	
	scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato	
	al momento della sua ammissione.-----	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia	
	esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso	
	nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a	
	godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art.	
	5 del presente statuto.-----	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio	
	cooperatore deve essere comunicato all'interessato e	
	annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei	
	soci.-----	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per	
	quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci lavoratori.-----	
	-----Art. 7 (Domanda di ammissione)-----	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:-----	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita;-----	

	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;-----	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	si chiede di essere iscritto;-----	
	d) l'ammontare del capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere	
	inferiore né superiore ai limiti di legge;-----	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;--	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c), d), e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:-----	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;-----	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha	
	autorizzato la domanda;-----	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.--	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.--	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	

	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.-----	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta)	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.--	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro	
	il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.-----	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.-----	
	-----Art. 8 (Obblighi del socio)-----	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:-----	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:-----	
	- del capitale sottoscritto;-----	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;-----	

14 di 39

	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può ricorrere nei modi e nei tempi	
	previsti dalla legge.-----	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.-----	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima,	
	e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su	
	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.-----	
	-----Art. 11 (Esclusione)-----	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio:-----	
	a) che non sia più in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia	
	perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica	
	con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore,	

	qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento,	
	indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della	
	legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia	
	cessato l'attività di volontariato presso la	
	cooperativa;-----	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le	
	obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto,	
	dai regolamenti o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali;-----	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare	
	al socio un termine non superiore a 60 giorni per	
	adeguarsi;-----	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al	
	versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi	
	titolo;-----	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria	
	opera presso imprese private o pubbliche, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.--	

	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando	
	il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi	
	ragione o causa.-----	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione nei termini e nei modi di legge nel	
	termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.--	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.--	
	---Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)---	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed	
	esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie	
	che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito	
	ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su	
	tali materie sono demandate alle disposizioni di legge	
	in materia.-----	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa,	
	a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa	
	a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.--	
	---Art. 13 (Liquidazione)---	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle azioni interamente liberate,	

	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26,	
	comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e	
	rivalutato.-----	
	La liquidazione non comprende il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato.-----	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----	
	-----Art. 14 (Morte del socio) -----	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	delle azioni interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente art. 13.-----	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione	
	del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione	
	sostitutiva di atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi	
	diritto.-----	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei)	
	mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra	

	essi che li rappresenterà di fronte alla Società.-----	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.-----	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)-----	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del	
	socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro	
	i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.-----	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva	
	legale.-----	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11,	
	lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal regolamento.-----	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante	
	dal rimborso delle quote, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	

	all'art. 1243 del codice civile.-----	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto.-----	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.-----	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio	
	defunto.-----	
	-----TITOLO IV-----	
	-----SOCI SOVVENTORI-----	
	-----Art. 16 (Soci sovventori)-----	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla	
	Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della	
	legge 31.01.92, n. 59.-----	
	-----Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)-----	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote del valore minimo di 25	
	(venticinque) euro e massimo di 500 (cinquecento) euro	
	ciascuna.-----	

	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori).--	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea	
	straordinaria in occasione della emissione dei titoli,	
	le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	amministrativo.--	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli,	
	l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a	
	chiunque.--	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare all'Organo amministrativo il proposto	
	acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.--	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione).--	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere	
	stabiliti:--	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;--	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei	
	soci cooperatori sulle azioni emesse;--	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;--	

	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo	
	restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto	
	al dividendo previsto per i soci cooperatori;— — — — —	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.— — — — —	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci	
	cooperatori, spetta 1 solo voto, indipendentemente	
	dall'ammontare dei conferimenti effettuati.— — — — —	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo	
	dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea generale.— — — — —	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti	
	ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati.— — — — —	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d),	
	qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno	
	anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il	

	capitale conferito dai soci cooperatori.-----	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo	
	ai fini dell'emissione dei titoli.-----	
	-----Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)-----	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di	
	emissione delle azioni a norma del precedente articolo.--	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----	
	-----TITOLO V-----	
	-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----	
	-----Art. 21 (Elementi costitutivi)-----	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:--	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote del valore nominale non inferiore	
	nè superiore ai limiti di legge;-----	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; --	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli	
	utili di cui all'art. 23 e con il valore delle azioni	

	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	ed agli eredi di soci deceduti;-—————	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, non	
	rimborsabile, formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente art. 8;-—————	
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;-—————	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.-—————	
	—————Art. 22—————	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, non possono essere ripartite tra i soci né	
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.-—————	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui	
	alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del	
	codice civile.-—————	
	—————Art. 23 (Bilancio di esercizio)—————	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.-—————	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.-—————	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	

	sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto	
	il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in	
	assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.--	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:-----	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non	
	inferiore al 30% (trenta per cento);-----	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;-----	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31.01.92 n. 59;-----	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente;-----	
	e) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile	
	esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista dalla legge	
	per le cooperative a mutualità prevalente;-----	
	f) a riserva straordinaria indivisibile.-----	

	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di	
	utili ai soli soci sovventori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.---	
	-----Art. 24 (Ristorni)-----	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno a favore dei soci	
	lavoratori qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.-----	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà	
	essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme:-----	
	• erogazione diretta;-----	
	• aumento del numero delle azioni detenute da ciascun	
	socio;-----	
	• emissione di azioni di sovvenzione.-----	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento.---	
	-----TITOLO VI-----	
	-----ORGANI SOCIALI-----	
	Art. 25 (Organi)-----	

	Sono organi della Società:-----	
	a) l'Assemblea dei soci;-----	
	b) il Consiglio di amministrazione;-----	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.-----	
	-----Art. 26 (Assemblee)-----	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R, inviata almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza, ovvero mediante altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, a	
	titolo esemplificativo, il fax o l'e-mail), contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o	
	altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in	
	un giorno diverso da quello della prima.-----	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei	
	Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli	
	intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.---	
	-----Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)-----	
	L'Assemblea ordinaria:-----	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;-----	

	2) procede alla nomina degli Amministratori;-----	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del	
	soggetto deputato al controllo contabile;-----	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere	
	agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato	
	al controllo contabile;-----	
	5) approva i regolamenti interni;-----	
	6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dei Sindaci.-----	
	7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla	
	sua competenza dalla legge e dal presente statuto.---	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 26.-----	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte	
	che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero	
	per la trattazione di argomenti che tanti soci che	
	rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongano alla sua approvazione,	
	facendone domanda scritta agli Amministratori.-----	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre quaranta giorni dalla	
	data della richiesta.-----	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di	

	legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla	
	base di un progetto o di una relazione da essi	
	predisposta.-----	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata	
	straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle	
	modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti	
	previsti dall'art. 2365 del codice civile, delibera	
	sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di	
	cui al precedente art. 17.-----	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)-----	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei	
	soci aventi diritto al voto.-----	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia	
	il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.-----	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio	
	è consentito unicamente quando a libro soci non	

	risultino iscritti più di venti soci), a condizione che	
	siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal	
	caso, è necessario che:—————	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione; —	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;—————	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in	
	tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno;—————	
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e	
	il soggetto verbalizzante.—————	
	—————Art. 29 (Votazioni)—————	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.—————	

	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.-----	
	-----Art. 30 (Voto)-----	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90	
	giorni.-----	
	Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.-----	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la	
	facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto,	
	appartenente alla medesima categoria di socio	
	cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o	
	Sindaco della cooperativa.-----	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 1 altro	
	socio.-----	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.-----	
	-----Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)-----	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed	
	in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	

	presenti.-----	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.-----	
	-----Art. 32 (Consiglio di amministrazione)-----	
	La Società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei	
	soci, che ne determina di volta in volta il numero.---	
	Il consiglio di amministrazione può essere composto solo	
	da soci. La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.---	
	Gli Amministratori possono essere nominati per un	
	periodo di tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica.-----	
	Gli Amministratori sono rieleggibili senza limiti di	
	mandato salvo i limiti eventualmente stabiliti dalla	
	legge.-----	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice presidente.-----	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati all'Assemblea dalla legge.-----	

	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia	
	di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.-----	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire	
	all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	
	sue controllate.-----	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare	
	i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano	
	informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.-----	
	-----Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)-----	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte	
	le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	degli Amministratori.-----	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera,	
	fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo	
	telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione.-----	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori	
	in carica.-----	
	Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno	
	svolgere anche per teleconferenza o	
	audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei	
	partecipanti possa essere identificato da tutti gli	
	altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti	
	esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare	
	documenti.-----	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove	
	deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la	
	stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo	
	libro.-----	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.-----	
	-----Art. 35 (Integrazione del Consiglio)-----	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei	
	modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché	
	la maggioranza resti costituita da Amministratori	
	nominati dall'assemblea.-----	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono	
	convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione	
	dei mancanti.-----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata	
	d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a	
	convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.-----	
	-----Art. 36 (Compensi agli Amministratori)-----	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il	
	parere del Collegio sindacale, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari	
	cariche.-----	
	-----Art. 37 (Rappresentanza)-----	

	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.-----	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti	
	delle deleghe conferite, anche agli Amministratori	
	delegati, se nominati.-----	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali,	
	Institori e Procuratori speciali.-----	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice	
	presidente.-----	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.-----	
	-----Art. 38 (Collegio sindacale)-----	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per	
	legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone	
	di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.-----	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti.-----	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.-----	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	

	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.--	
	Essi sono rieleggibili.-----	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio.-----	
	-----Art 39 (Revisione Legale)-----	
	La revisione legale è esercitata da un revisore	
	contabile o da una società di revisione, a scelta	
	dell'Assemblea dei soci.-----	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore	
	o alla società di revisione per l'intera durata	
	dell'incarico pari a tre esercizi.-----	
	L'attività di revisione legale è documentata dall'organo	
	di revisione legale in un apposito libro, che resta	
	depositato presso la sede della società.-----	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis,	
	comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare la	
	revisione legale al Collegio Sindacale, ove questo sia	
	nominato.-----	
	-----TITOLO VII-----	
	-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----	
	-----Art. 40 (Scioglimento anticipato)-----	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.--	

	-----Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)-----	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:-----	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci	
	sovventori, per l'intero valore nominale, eventualmente	
	rivalutato;-----	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato a norma	
	del precedente art. 26, lett. c);-----	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92, n. 59.-----	
	-----TITOLO VIII-----	
	-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----	
	-----Art. 42 (Regolamenti)-----	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per	
	meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti	
	all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze	
	previste per le assemblee straordinarie.-----	
	-----Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle-----	
	-----riserve e devoluzione)-----	

39 di 39